

## REGIONE VALLE D'AOSTA

### LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 8

Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3  
(Disposizioni in materia di politiche abitative).  
(GU n.7 del 14-2-2015)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  
Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 12 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni all'articolo 19, in adeguamento alla sentenza della  
Corte costituzionale n. 168 dell'11 giugno 2014.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 febbraio  
2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), sono  
apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, i cittadini  
di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in  
Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio  
2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al  
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e  
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri),  
nonche' i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di  
lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3  
(Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di  
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);»;

b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro  
mesi;»;

c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) indicatore della situazione economica (ISE), ai sensi del  
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre  
2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di  
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della  
situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore ai limiti  
definiti ai sensi dell'articolo 20 e rilasciato nel rispetto dei  
termini definiti dal bando;».

Art. 2

Modificazione all'articolo 34

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 3/2013,  
dopo le parole: «parentela di primo grado» sono inserite le seguenti:  
«, riferiti esclusivamente all'assegnatario e al suo coniuge».

Art. 3

Modificazioni all'articolo 37

1. All'articolo 37 della legge regionale n. 3/2013 sono apportate  
le seguenti modificazioni:

- a) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:  
«d) le fasce del valore dell'ISE o dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la determinazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni del canone dovuto;»;
- b) il comma 4 e' abrogato.

Art. 4  
Modificazioni all'articolo 51

1. All'articolo 51 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «vigente alla data di stipulazione del contratto di compravendita» sono sostituite dalle seguenti: «vigente alla data di comunicazione del prezzo da parte dell'ente proprietario»;

b) alla lettera a) del comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso, si applica un'ulteriore riduzione del 10 per cento rispetto al prezzo determinato ai sensi dei commi 1 e 2;».

Art. 5  
Modificazione all'articolo 86

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale n. 3/2013 e' soppresso.

Art. 6  
Modificazioni all'allegato A

1. All'allegato A alla legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) della lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «superiore a quella richiesta dal bando per l'accesso: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 per ogni anno intero, a discrezione del Comune;»;

b) il numero 1.1) della lettera a) e' soppresso;

c) il numero 3) della lettera a) e' sostituito dal seguente: «3) valore dell'ISE previsto dall'articolo 19:»;

d) ai numeri 3.1), 3.2) e 3.3) della lettera a), le parole: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20»;

e) ai numeri 1) e 3) della lettera b), le parole: «articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17»;

f) al numero 4) della lettera b), le parole: «articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 16».

Art. 7  
Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. Le parole: «IRSE» o «IRSEE», ovunque ricorrano nella legge regionale n. 3/2013, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «ISE» o «ISEE».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni procedono all'aggiornamento straordinario delle graduatorie in essere, finalizzato all'inserimento dei soggetti in possesso dei nuovi requisiti di accesso definiti dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 3/2013, come modificati dall'articolo 1. Restano ferme le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' effettuate al 18 giugno 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della sentenza della Corte costituzionale n. 168 dell'11 giugno 2014.

3. Nelle more della determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 3/2013, come

modificato dall'articolo 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i valori dei canoni e le fasce dell'indicatore della situazione economica da prendere a riferimento per la determinazione del prezzo di vendita previsto dall'articolo 51 della legge regionale n. 3/2013, come modificato dall'articolo 4.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Aosta, 5 agosto 2014

ROLLANDIN